

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

MODALITA' DI ESTINZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Codice della Strada

L'infrazione potrà essere conciliata mediante pagamento della somma indicata nel verbale comprensiva delle spese di notifica e di procedimento, entro 60 giorni dalla data di contestazione o dalla notifica dell'atto.

Il pagamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

1. Versamento sul **c/c postale n. 11676327** intestato a 'Comune di MEL - Comando di Polizia Locale'.

2. **POS** (bancomat) presso il Comando di Polizia Locale sito in MEL – Piazza Papa Luciani, n. 3 nelle giornate di Lunedì e Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00.

3. Versamento sul **c/c bancario n. IT32S0200861210000100848537** intestato **UNICREDIT BANCA SPA**, Corso XXXI Ottobre n. 17-32026 MEL (BL). BIC Code - SWIFT Code UNCRITM1M89

Nella causale dei versamenti si dovrà indicare "verbale n._____".

Il versamento in misura inferiore non ha valore ai fini dell'estinzione dell'obbligazione.

Qualora nel termine dei sessanta giorni non sia avvenuto il pagamento e non sia stato presentato ricorso, l'atto costituirà titolo esecutivo per un importo pari alla metà del massimo della sanzione edittale oltre le spese di notificazione ed accertamento (art. 203/3 D.Lgs. 30/4/92 n. 285).

La proposizione del ricorso ed il pagamento in misura ridotta, sono tra loro alternativi.

Ad integrazione delle modalità di estinzione descritte, si rappresenta che entro 5 (cinque) giorni dalla contestazione o dalla notificazione è ammesso il pagamento ridotto del 30% della sanzione (la riduzione non si applica alle spese di notifica e di procedimento).

La riduzione non si applica alle violazioni per le quali è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi dell'art. 210 3° comma del c.d.s., o la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Nella compilazione del bollettino di c.c.p. dovrà essere indicato oltre al numero di verbale la dicitura: "Pagamento in forma ridotta del 30 %".

Altre Sanzioni Amministrative

L'infrazione potrà essere conciliata mediante pagamento, entro 60 giorni dalla data del ricevimento della presente notificazione, della somma di Euro indicata nel verbale corrispondente al doppio del minimo ovvero, se più favorevole, al terzo del massimo della sanzione prevista ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81, comprensiva delle spese di notifica e di procedimento.

Il pagamento potrà essere effettuato con le medesime modalità sopra indicate.

Nella causale dei versamenti si dovrà indicare "verbale n._____".

Il versamento in misura inferiore non ha valore ai fini dell'estinzione dell'obbligazione.

Qualora nel termine dei sessanta giorni non sia avvenuto il pagamento e non sia stato presentato ricorso, verrà notificata Ordinanza Ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/81.

Ordinanze Ingiunzione

Le Ordinanze Ingiunzione redatte ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/8, potranno essere pagate entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Il pagamento potrà essere effettuato con le medesime modalità sopra indicate.

Nella causale dei versamenti si dovrà indicare “verbale n._____”.

Il versamento in misura inferiore non ha valore ai fini dell'estinzione dell'obbligazione.

Qualora nel termine dei trenta giorni non sia avvenuto il pagamento e non sia stato presentato ricorso, l'atto costituirà titolo esecutivo.